



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL MERCATO SETTIMANALE
SU AREE PUBBLICHE

INDICE

<u>CAPO I: CARATTERISTICHE DEL MERCATO</u>	
art. 1 Normativa	pag. n. 3
art. 2 Localizzazione, dimensioni caratteristiche del mercato	pag. n. 3
art. 3 Giornata di mercato	pag. n. 4
art. 4 Specializzazione merceologica del mercato	pag. n. 5
art. 5 Orari di svolgimento del mercato	pag. n. 5
art. 6 Tipo di autorizzazione	pag. n. 6
art. 7 Tipo di attrezzature utilizzabili	pag. n. 6
art. 8 Competenze	pag. n. 6
<u>CAPO II: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI</u>	
art. 9 Criteri per la concessione dei posteggi	pag. n. 8
art. 10 Numero di posteggi all'interno del mercato	pag. n. 9
art. 11 Precariato – assegnazione posteggi temporaneamente non occupati graduatoria di spunta	pag. n. 9
art. 12 trasferimento per migliorie	pag. n. 10
art. 13 Subingresso	pag. n. 10
art. 14 Autorizzazioni a soggetti non italiani	pag. n. 10
<u>CAPO III: DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI</u>	
art. 15 Disposizioni per la vendita diretta dei prodotti agricoli, posteggi e criteri di assegnazione	pag. n. 12
<u>CAPO IV: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'</u>	
art. 16 Pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico	pag. n. 14
art. 17 Obblighi degli operatori- modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita	pag. n. 14
art. 18 Divieti	pag. n. 16
art. 19 Prescrizioni per i prodotti alimentari	pag. n. 17
art. 20 Assenze	pag. n. 18
<u>CAPO V: SANZIONI</u>	
art. 21 Sanzioni amministrative	pag. n. 19
art. 22 Revoca del posteggio	pag. n. 19
art. 23 Decadenza del posteggio	pag. n. 20
<u>CAPO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	
art. 24 Norme transitorie e finali	pag. n. 22
Planimetrie.....	pag. n. 23-24-25-26

CAPO I : CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Art. 1 Normativa

1. Il presente regolamento, allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione in forma sperimentale del mercato settimanale ai sensi della L.R. 5 dicembre 2005 n. 29 – Titolo III – Capo I e successive integrazioni e modificazioni, disciplina le modalità di costituzione, di organizzazione, di attivazione e di gestione del mercato.
2. Il mercato settimanale viene inoltre disciplinato:
 - dalla L.R. n. 1 del 17/01/1984 “ Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali”,
 - dalla L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
 - dalle vigenti norme sanitarie;
 - dalle norme sulla circolazione stradale,
 - dalle norme in materia di occupazione del suolo e aree pubbliche e di tariffa di igiene ambientale, ed in generale di canoni, tasse, imposte ecc. dettate da leggi o da regolamenti comunali;
 - dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.
3. La seguente disciplina s'incentra sull'autonomia regolamentare riconosciuta ai Comuni dalla riforma introdotta con legge costituzionale 18 ottobre 2002, n. 3;

Art. 2 Localizzazione, dimensioni e caratteristiche del mercato

1. Il mercato si svolge nell'area ubicata nell'ambito compreso tra via Stadio, la Palestra comunale ed il Magazzino comunale, come meglio individuata nella planimetria allegata (ALLEGATO A) al presente regolamento.
2. Nella planimetria sono evidenziati:
 - a). l'ampiezza complessiva e la delimitazione dell'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale;
 - b). la localizzazione ed il dimensionamento dei posteggi, identificati con numerazione progressiva, con relativa superficie;
 - c). la collocazione dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche di cui alla L.R. 29/2005, agli imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. 288/2001.
3. Lo spostamento del mercato nonché la modificazione dei dati di cui alla lettera a) del precedente comma 2 potrà avvenire esclusivamente mediante apposita Deliberazione del Consiglio Comunale;
4. Eventuali modifiche riguardanti i dati di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2 verranno apportate dagli Uffici comunali competenti e ratificate con Deliberazione della Giunta comunale.

5. Qualora in caso di manifestazioni o iniziative locali o comunque per esigenze di pubblica sicurezza, modifica della viabilità, lavori di pubblico interesse, per la tutela dell'igiene e sanità pubblica o in seguito ad interventi degli strumenti urbanistici o per altri motivi di pubblico interesse si renda necessario lo spostamento temporaneo di taluni o tutti gli operatori del mercato in altra area, gli stessi saranno temporaneamente collocati in aree alternative. In tal caso il Sindaco provvede, con apposita ordinanza, ad individuare le aree e a disporre il temporaneo spostamento degli operatori interessati, secondo le pubbliche esigenze del momento. Provvede, inoltre, alla dislocazione ed assegnazione temporanea dei nuovi posteggi che saranno effettuate tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi temporaneamente abbandonati dagli interessati, compatibilmente con le dimensioni e caratteristiche delle aree individuate. I nuovi posteggi sono assegnati temporaneamente secondo l'ordine risultante da una apposita graduatoria, formulata in base all'anzianità di frequenza al mercato riferita non all'esercente ma all'azienda oggetto di spostamento, accertata. In presenza della medesima anzianità si provvederà a verificare l'anzianità di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio.

6. Il Sindaco potrà provvedere, con apposita ordinanza alla sospensione d'esercizio del mercato in caso di manifestazioni o iniziative locali o comunque per esigenze di pubblica sicurezza, modifica della viabilità, lavori di pubblico interesse, per la tutela dell'igiene e sanità pubblica o in seguito ad interventi degli strumenti urbanistici o per altri motivi di pubblico interesse, senza che alcun addebito o pretesa possa essere fatto nei confronti del Comune.

7. Nel caso di mancata disponibilità in giornata di mercato, per cause di forza maggiore, di uno o più posteggi, il Comando della Polizia Municipale individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni all'interno dell'area di mercato o esternamente ad essa in area immediatamente limitrofa.

8. Entro la scadenza dell'undicesimo mese di esercizio del mercato l'Amministrazione comunale potrà a proprio insindacabile giudizio procedere alla soppressione del mercato, mediante apposita Deliberazione del Consiglio comunale e dandone comunicazione ai titolari di posteggio entro il termine di scadenza del periodo di sperimentazione, senza che questi possano avanzare addebito o pretesa alcuna nei confronti del Comune.

Art.3 Giornata di mercato

1. Il mercato ha svolgimento con periodicità sperimentale di 12 mesi con cadenza settimanale nella giornata del giovedì mattina feriale.

2. Alla scadenza del periodo di sperimentazione l'Amministrazione comunale determina, mediante apposita Deliberazione di Consiglio comunale, la propria volontà o meno di istituzione del mercato settimanale in forma definitiva.

3. Nel caso in cui la giornata di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il mercato non viene effettuato.

Articolo 4 Specializzazione merceologica del mercato

1. E' consentita la vendita nel mercato di tutte le merceologie, eccezione fatta per quei generi la cui vendita è esplicitamente vietata dal T.U.L.P.S., dalla vigente normativa sul commercio su aree pubbliche o dalle normative di carattere igienico-sanitarie.

Art. 5 Orari di svolgimento del mercato

1. Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

- a). scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 07:00 alle ore 7.30;
- b). orario di vendita: dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00;
- c). carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 13.30. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

2. E' fatto obbligo agli operatori, pena la decadenza della concessione del posteggio, di provvedere, sempre entro le ore 13.30, all'asporto dei rifiuti da loro prodotti, mediante raccolta in maniera differenziata in appositi contenitori ed il loro conferimento presso l'area di stoccaggio individuata e localizzata. Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

3. E' fatto obbligo al concessionario di posteggio comunicare telefonicamente o via fax esclusivamente al Comando di Polizia Municipale (non a terze persone) il ritardo di accesso o l'assenza al mercato, per qualsiasi motivo, entro e non oltre le ore 07:40 pena la perdita del posteggio per la giornata senza che alcun addebito possa essere fatto nei confronti del Comune. Il posteggio è assegnato ad altro operatore precario;

4. Gli operatori non abbandonano il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo che non ricorrano giustificati, comprovati, motivi (pioggia, neve, forte vento, grandine, motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza ecc.); Le giornate saranno considerate metereologicamente avverse dal personale della Polizia Municipale preposta alla direzione del mercato. Si considerano inoltre metereologicamente avverse quelle in cui almeno il 50 (cinquanta) per cento degli operatori del mercato, non ritiene opportuno attivare il proprio banco di vendita;

Nelle giornate metereologiche avverse, senza che alcun addebito possa essere fatto nei confronti del Comune, potrà essere emesso idoneo provvedimento di sospensione del mercato e di contestuale ripristino della viabilità.

5. L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui al presente comma, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito, gli esercenti ne agevolano il transito.

6. Il Sindaco, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti con il presente regolamento, con apposita Ordinanza, sospende, modifica gli orari di svolgimento del mercato di cui al presente articolo e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, spostamenti

temporanei, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo, senza che alcun addebito possa essere fatto nei confronti del Comune.

Articolo 6 Tipo di autorizzazione

1. I posteggi all'interno del mercato vengono concessi a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ai requisiti previsti dalla L.R. 5.12.2005, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e, per la parte destinata ai produttori agricoli, agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. I posteggi vengono assegnati in concessione mediante "Bando Pubblico di assegnazione dei posteggi del mercato settimanale", secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento, con concessione decennale, sono tuttavia sottoposti a condizione risolutiva per il periodo sperimentale di 12 mesi a partire dalla data di avvio del mercato;
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma precedente nell'ipotesi in cui il Consiglio Comunale con apposita delibera determini la soppressione del mercato, la concessione decennale decade, senza che il titolare della medesima possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione;
4. Le concessioni di posteggio mantengono la originaria decorrenza anche in caso di sub-ingresso nella gestione o titolarità dell'azienda e possono essere rinnovate;
5. L'autorizzazione e la concessione devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

Articolo 7 Tipo di attrezzature utilizzabili

1. Sono ammesse al mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.

Art. 8 Competenze

1. Compete al Responsabile del Servizio Commercio, individuato secondo le determinazioni comunali all'uopo assunte, la gestione ed il rilascio di ogni provvedimento autorizzativo che riguardi l'area destinata al mercato e gli operatori interessati, ad eccezione di quelle relative all'applicazione delle imposte e del canone di occupazione del suolo pubblico contenute nel regolamento che lo disciplina, che rimane di competenza del Servizio Tributi.
2. Compete al Comando di Polizia Municipale:
 - a. la direzione e la vigilanza sulle regolarità delle operazioni commerciali impedendo ogni turbativa al regolare svolgimento del mercato, garantendo l'osservanza del presente

regolamento, delle Ordinanze Sindacali e delle Ordinanze in genere e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

b. la tenuta del registro sul quale sono annotati gli ambulanti concessionari di posteggio, distinti per ordine alfabetico e sul quale sono annotate altresì le giornate di assenza al mercato;

c. la tenuta e l'aggiornamento del registro della graduatoria dei precari sul quale sono annotate le giornate di presenza. La rilevazione delle presenze dei precari sarà effettuata per ogni giornata di mercato, indipendentemente dal fatto che gli operatori vi abbiano o meno potuto svolgere l'attività.

d. l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari a favore dei precari.

3. A disposizione del pubblico, presso il Comando di Polizia Municipale, verrà conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.

CAPO II: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 9

Criteria per la concessione dei posteggi

1. L'assegnazione delle aree per l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a) della L.R. 29/2005 viene effettuata dal Comune mediante apposito "Bando Pubblico di assegnazione dei posteggi del mercato settimanale" fino all'esaurimento dei posteggi disponibili ed abilita il soggetto intestatario anche allo svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
2. Ai fini della concessione del posteggio dovrà essere inoltrata, a mano presso l'ufficio protocollo del Comune o a mezzo di Raccomandata A.R. e secondo i tempi e le modalità previste dal "Bando Pubblico di assegnazione dei posteggi del mercato settimanale", apposita domanda di autorizzazione indirizzata al Comune e contenente:
 - a. l'indicazione delle generalità del richiedente (unitamente alla ragione sociale, sede legale e qualifica se presentata da Società);
 - b. numero del codice fiscale (Partita IVA nel caso di Società);
 - c. residenza e indirizzo con eventuale recapito telefonico;
 - d. l'indicazione della nazionalità del richiedente;
 - e. la dichiarazione, prodotta ai sensi di Legge, del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - f. la specificazione dei settori merceologici trattati e/o l'attività di somministrazione;
 - g. la localizzazione e la dimensione del posteggio per il quale si richiede la concessione.
3. Le domande valide, regolari e complete, presentate al Comune entro i termini stabiliti, saranno esaminate tenendo conto dei punteggi previsti dal "Bando Pubblico di assegnazione dei posteggi del mercato settimanale" ed andranno a formare la graduatoria valida per l'assegnazione dei posteggi.
4. Nel caso di domande con pari punteggio la graduatoria verrà formata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. ordine cronologico di presentazione della domanda ovvero: data di ricevimento della domanda da parte del Comune in base al numero di protocollo. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione;
 - b. Commercializzazione di prodotti tipici locali (sia del settore merceologico "alimentare" che del settore merceologico "non alimentare") e/o biologici;
 - c. minor numero di posteggi assegnati in altri mercati settimanali;
 - d. maggior numero di presenze in manifestazioni su aree pubbliche svolte sul territorio comunale di Reana del Rojale negli ultimi 4 anni;
 - e. anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio della precedente autorizzazione per il commercio su area pubblica;
 - f. specializzazione non richiesta da altri soggetti.
5. Si considera data di presentazione, quella di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di una domanda valida, regolare e completa. In caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data di avvenuta spedizione, purché documentata.

6. La domanda, priva anche di uno solo degli elementi essenziali previsti dal bando, qualora tali elementi non siano con certezza desumibili altrimenti, è nulla e sarà considerata, pertanto, come mai presentata. In caso di domanda irregolare o incompleta, la data di presentazione sarà quella in cui i documenti richiesti per la regolarizzazione saranno presentati all'Ufficio Protocollo del Comune.

7. Nel caso di rinuncia al posteggio da parte di un concessionario, il posteggio verrà assegnato al primo escluso della graduatoria formata a seguito del apposito "Bando Pubblico di assegnazione dei posteggi del mercato settimanale" e, ad esaurimento della graduatoria, mediante nuovo "Bando Pubblico di assegnazione dei posteggi del mercato settimanale".

Articolo 10 Numero di posteggi all'interno del mercato

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente all'interno del mercato.

2. E' consentita l'assegnazione di più posteggi nello stesso mercato a società di persone a condizione che, alle stesse, vengano conferite aziende già operanti nel mercato stesso.

Art. 11 Precariato - assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - graduatoria di spunta

1. I posteggi dei mercati momentaneamente non utilizzati dal concessionario vanno assegnati a soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in qualità di precario secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze nel mercato, indipendentemente dalla residenza, sede, nazionalità o merceologia trattata dal richiedente;

b) titolarità della sola autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) della L.R. 29/2005;

c) Anzianità dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo ai sensi dell'abrogata L. 398/76;

d) in caso di parità di condizioni si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati dal concessionario, limitatamente alla giornata di mercato, verrà effettuata ad altro operatore in possesso dei requisiti richiesti, fra le ore 07:40 e le ore 08.00 (termine ultimo per l'assegnazione dei posteggi non occupati) presso l'area localizzata dal Comando di Polizia Municipale; tale area potrà essere variata previa comunicazione agli interessati. Qualora l'operatore precario non si presenti all'assegnazione dei posti liberi, a prescindere dai criteri di assegnazione, entro il termine fissato delle ore 07:40, non verrà preso in considerazione per la spunta di assegnazione dei posti non occupati.

3. Le presenze dei precari, così come le assenze dei concessionari di posteggio, sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale, la quale cura anche l'aggiornamento dei relativi registri.

4. Le presenze maturate come precario non costituiscono titolo per l'assegnazione di un posteggio, in caso di rinuncia di un concessionario, a cadenza decennale.
5. L'operatore precario che non accetta il posteggio disponibile, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della "graduatoria dei precari".
6. Per l'assegnazione temporanea di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento dei tributi stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità previste dal Comune.
7. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, applicando le stesse norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al presente articolo. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri operatori precari su area pubblica sulla base della graduatoria di cui ai precedenti commi.

Articolo 12 Trasferimento per miglorie

1. I commercianti su aree pubbliche concessionari di posteggio nei mercati possono, al fine di migliorare la propria posizione, presentare al Comune domanda di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili.
2. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata in base alla data di spedizione della domanda da effettuare a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13 Subingresso

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto tra vivi o mortis causa, è disciplinato dall'articolo 52 della L.R. 29/2005.
2. Il subentrante acquisisce tutti i diritti relativi all'azienda acquisita.
3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.

Articolo 14 Autorizzazioni a soggetti non italiani

1. I soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani e sono abilitati all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con il titolo autorizzativo rilasciato dal loro Paese nel rispetto delle normative e regolamenti locali in materia igienico-sanitaria e di utilizzo del suolo pubblico.

2. Per i soggetti extracomunitari il rilascio di autorizzazione è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

CAPO III: DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 15

Disposizioni per la vendita diretta dei prodotti agricoli, posteggi e criteri di assegnazione

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580, ed in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 6, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
3. Per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche, mediante utilizzo dei posteggi riservati agli agricoltori nel presente mercato, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio, secondo le modalità di cui ai commi seguenti;
4. La concessione dei posteggi agli imprenditori agricoli può essere:
 - permanente, qualora sia relativa all'intero anno solare, fatta salva la condizione risolutiva di sospensione del mercato, di cui all'art 3 del presente Regolamento;
 - stagionale, qualora si limiti ad uno o due periodi nell'anno. ma complessivamente non inferiore a 60 giorni (o 8 mercati) e non superiore a 180 giorni (o 24 mercati).
5. Le concessioni permanenti e stagionali hanno validità di anni 10 (dieci) ed è sottoposta a condizione risolutiva per il periodo sperimentale di 12 mesi dalla prima data di apertura del mercato.
La perdita della qualifica di imprenditore agricolo, comporta la decadenza del posteggio.
6. Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore è rilevato sul mercato da Agenti di Polizia Municipale.
7. I posteggi destinati agli imprenditori agricoli possono essere assegnati anche ai c.d. produttori agricoli.
8. Qualora i posteggi individuati non siano dati in concessione pluriennale è possibile assegnarli anche a frequentatori occasionali, purché imprenditori o produttori agricoli.
9. La disponibilità di posteggi riservati agli imprenditori e produttori agricoli comporta una nuova assegnazione previa comunicazione agli altri produttori/imprenditori assegnatari nonché ai frequentatori occasionali del mercato privi di concessione; le domande di assegnazione del posteggio devono essere in regola con l'imposta di bollo, e devono contenere gli elementi indicati nell'apposito bando;
10. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune e saranno esaminate nel rispetto dei criteri sotto indicati in ordine di priorità:

- a) imprese agricole che hanno sede nel Comune, indipendentemente dalla localizzazione dei terreni coltivati
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- c) frequentatori occasionali.

11. Fermi i suddetti criteri di priorità, i posteggi rimasti liberi sono assegnati ai non frequentatori nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

12. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, applicando le stesse norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 9 del presente regolamento. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri operatori precari su area pubblica sulla base della graduatoria di spunta di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

CAPO IV: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Articolo 16

Pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico

1. La concessione d'uso del posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto per le occupazioni temporanee calcolato sulla base di quanto previsto dal vigente *"Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"*.
2. Il concessionario dovrà corrispondere anticipatamente la tassa, rapportata al numero dei giorni utili di occupazione nel corso di un anno solare, mediante pagamento da effettuarsi con le modalità indicate nel titolo autorizzativo della Polizia Municipale.

Articolo 17

Obblighi degli operatori -modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. L'operatore esibisce, ad ogni richiesta delle forze dell'ordine ed incaricati al controllo, l'autorizzazione amministrativa d'esercizio, l'atto di concessione del posteggio, del pagamento dei canoni di concessione e se previsto i documenti di idoneità sanitaria;
2. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico -sanitarie e con esclusione nei mercati specializzati.
3. L'operatore ha l'obbligo di tenere con decoro e pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere in maniera differenziata i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.
4. L'operatore titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (paninoteche e simili), che utilizzi olio per la cottura degli alimenti, o che gli alimenti stessi, durante la cottura, producano grassi, dovrà provvedere alla loro raccolta in recipienti impermeabili ed al loro successivo conferimento nelle modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
5. L'operatore titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà provvedere alla collocazione di idonee barriere protettive (plastica, plexiglas e simili) fra gli alimenti ed il pubblico e gli agenti esterni quali polvere, smog, insetti ecc.al fine di evitare ogni contaminazione degli alimenti stessi;
6. L'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei limiti di cui all'articolo 47 della L.R. 29/2005, ivi compreso l'obbligo di munirsi di adeguati sistemi di captazione a mezzo aspiratori e successiva depurazione con filtri a carboni attivi, atti a consentire l'abbattimento di qualsiasi odore e/o fumo molesto.
7. Il posteggio non deve rimanere incustodito.

8. L'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo.

9. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

10. I banchi di vendita, le tende di protezione dei banchi e delle attrezzature analoghe, gli auto- negozi, le attrezzature e le merci esposte sono collocati entro i limiti nello spazio appositamente assegnato ed indicato nella concessione di posteggio e nella planimetria del mercato. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli sono posteggiati all'esterno dell'area mercato ovvero nelle aree pubbliche disponibili rispettandone gli obblighi divieti e limitazioni imposti dalla segnaletica verticale ed orizzontale.

11. Tende, ombrelloni o altri ripari devono essere collocati ad un'altezza minima dal suolo compresa fra ml. 2,00 e ml 2,50 e non possono sporgere in profondità oltre cm. 50 dal posteggio dato in concessione salvaguardando la viabilità ed evitando molestie o sovrapposizioni con altri posteggi;

12. Le tende di copertura dovranno essere decorose, mantenute pulite ed in ottimo stato di conservazione;

13. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm.50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

14. Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria e sulla tutela degli animali e deve essere comunque esclusa per i posteggi contigui o per quelli posti di fronte a spazi adibiti alla vendita/somministrazione di alimenti e bevande.

15. Le merci vanno esposte, esclusivamente entro il perimetro del posteggio, ad un'altezza minima dal suolo pari a cm. 50, fatta eccezione per il materiale d'arredamento, calzature, terraglie, piante, fiori, casalinghi e ferramenta, articoli per la casa, quadri. Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, rimane all'interno della linea perimetrale occupata dal banco sottostante.

16. L'operatore deve esporre in modo chiaro e ben visibile i prezzi delle merci in vendita e comunque, a seconda della specifica attività esercitata, osservare le disposizioni in materia di vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci, tutela dei consumatori.

17. L'operatore deve assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, sia lasciando libere le corsie di transito appositamente create, sia provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.

18. Gli operatori agevolano il transito e la sistemazione sia dei precari all'atto dell'occupazione dei posteggi temporaneamente non occupati per la giornata di

svolgimento del mercato, sia nel caso in cui un operatore debba accedere al posteggio assegnato o, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

19. E' fatto comunque obbligo di osservare ulteriori prescrizioni e divieti eventualmente inseriti nei provvedimenti concessori in aggiunta a quelli contenuti nel presente regolamento.

Art. 18 Divieti

1. Nell'area adibita al mercato è fatto assoluto divieto agli operatori commerciali di:

a. installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico, in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione nonché ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale o dell'arredamento urbano;

b. cedere ad altri la concessione totale o parziale del posteggio, salvo regolare cessione del ramo d'azienda interessato;

c. occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, occupare, anche con piccole sporgenze quali ad esempio ceste, stendini, carrelli, tende spogliatoio ecc., spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

d. tenere acceso il motore del proprio automezzo oltre le necessarie funzioni di arrivo, posizionamento e partenza dal posteggio;

e. condurre animali che possano creare turbativa al normale svolgimento del mercato. I cani dovranno essere accompagnati sempre al guinzaglio o muniti di museruola;

f. vendere fuori dai posteggi con merce al braccio;

g. lo scambio del posteggio tra gli operatori, se non autorizzato dal Comune.

h. vendere generi non compresi nei settori merceologici autorizzati;

k. disperdere nel suolo o versare nelle caditoie per la raccolta delle acque reflue gli oli usati per la cottura dei cibi o derivati dalla cottura degli stessi.

i. tenere comportamenti di turbativa alle regolari operazioni commerciali del mercato in oggetto;

l. vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi quali: platino, oro, argento, diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, perle, coralli, ambre, avori e tutti quelli di lega di metalli preziosi.

m. recare intralcio al transito dei pedoni o all'attività di altri operatori titolari di posteggi;

n. l'utilizzo di mezzi per la riproduzione sonora e visiva, quando questi rechino disturbo al pubblico ed agli stessi operatori limitrofi; il volume dovrà essere tenuto in ogni caso al minimo; Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.

o. di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce" qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni, al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato anche in rapporto ai residenti;

p. vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, escluse quelle poste in vendita in recipienti chiusi di capacità non superiore a 33 cl.

q. cedere a titolo gratuito, vendere e somministrare ai minori di anni 16, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

r. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa, nonché intrattenere il pubblico con giochi d'azzardo (ad esempio delle 3 carte e similari) nei quali la giocata o puntata sia in denaro/preziosi o merce varia;

- s. utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato;
- t. di esporre oggetti o materiali alla pubblica vista che risultino indecorosi, indecenti ed arrecanti molestia ad una pluralità di cittadini.
- u. usare parole, turpiloquio o atti sconvenienti, che offendono il pudore o il buon costume;
- v. fatte salve le eventuali norme in materia penale contravvenire agli ordini dei funzionari comunali e degli Operatori della Polizia Municipale;
- w. insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo del mercato;
- x. tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- y. tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- z. esporre in vendita, introdurre nel mercato o tenere nascosti generi commestibili guasti, fermentati o comunque alterati.

Art. 19 Prescrizioni per i prodotti alimentari

1. La vendita o la somministrazione dei prodotti alimentari all'interno del mercato deve essere svolta, all'interno del posteggio assegnato, con negozi mobili o banchi temporanei dotati delle caratteristiche tecniche previste dagli articoli 4 e 5 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000, nonché della notifica di nuova attività resa ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 852/2004/CE sull'igiene degli alimenti¹.
2. I banchi temporanei, nonché i negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) dell'Ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000, possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nei posteggi muniti di:
 - a. Allacciamento idropotabile;
 - b. Scarico fognario sifonato;
 - c. Allacciamento elettrico.
3. Sono subordinate al rispetto delle specifiche condizioni di cui all'articolo 6 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000 la vendita e la preparazione dei seguenti prodotti alimentari:
 - a. Carni fresche e prodotti a base di carne;
 - b. Prodotti di gastronomia cotti;
 - c. Prodotti della pesca;
 - d. Molluschi bivalvi vivi.

¹ Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento

1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è prescritto:

a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;

b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;

c) da una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.

4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del mercato deve essere svolta, all'interno del posteggio assegnato, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 7 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000, nonché della notifica di nuova attività resa ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 852/2004/CE sull'igiene degli alimenti.

5. E' vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635 e s.m.i.

Articolo 20 Assenze

1. Le assenze sono giustificate in caso di malattia, gravidanza, maternità e ferie.

2. In caso di ferie, queste devono essere comunicate per iscritto, preventivamente, con almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data del loro inizio e non possono durare oltre quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro subordinato e comunque non oltre 8 (otto) giornate di mercato (8 giovedì) , anche frazionate, nell'arco dello stesso anno solare.

3. Le assenze per malattia dovranno essere certificate per iscritto entro il primo mercato di rientro. Negli altri casi, le assenze dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto, allegando certificazione sanitaria che non superi (18) diciotto mesi nell'arco di 3 (tre) anni solari entro il mercato successivo della prima assenza.

CAPO V: SANZIONI

Art. 21

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono applicate in base alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
2. Nel caso in cui vengano commesse 2 (due) violazioni della stessa norma o 3 (tre) violazioni di norme diverse del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali e regionali, ripetute nell'arco di 2 (due) anni, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni, ovvero per 2 (due) mercati consecutivi e, qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.
3. Per le violazioni al presente regolamento non specificatamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 100.00 (cento) ad €600.00 (seicento).
4. Le sanzioni previste dall'art. 81 commi 1 e 3 della L.R. 29/2005 (Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche) sono ridotte al 50% sia nel massimo che nel minimo.

Art. 22

Revoca del posteggio

1. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione del posteggio, oltre che per l'avverarsi dell'ipotesi risolutiva di cui al comma 3 del precedente articolo 6, per comprovati motivi di pubblico interesse o pubblica utilità connessi a provvedimenti di sospensione o spostamento delle aree di posteggio, senza oneri per il concessionario. Tale provvedimento va immediatamente comunicato all'interessato secondo le norme del procedimento amministrativo, salvo i casi contingibili ed urgenti che se verbalmente impartiti, precedono la comunicazione formale del caso.
2. L'interessato in caso di revoca definitiva del posteggio assegnato, ha diritto ad ottenere altro posteggio, se possibile, avente superficie non inferiore a quella precedente e dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. nell'ambito dei posteggi vacanti;
 - b. nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile;
 - c. in altra area, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e previa localizzazione ed istituzione formale del posteggio stesso.
3. La concessione viene altresì revocata, senza alcuna assegnazione di altro posteggio e senza che alcun addebito o pretesa possa essere fatto nei confronti del Comune:
 - a. nel caso di mancato inizio da parte del titolare dell'attività entro 6 (sei) mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- b. nel caso in cui il titolare abbia perso i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione;
- c. nel caso in cui il titolare incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.;
- d. nel caso in cui il titolare di autorizzazione decada dalla concessione del posteggio;
- e. in caso di ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
- f. per cessione, anche parziale del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio;
- g. per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- h. nel caso in cui il titolare di autorizzazione, sospenda l'attività per più di 1 (un) anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- i. nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di occupazione del suolo pubblico.

Art. 23 Decadenza del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:
 - a. per mancanza di uno o più requisiti disciplinati dalla L.R. n° 29/2005 o qualora non ottemperi alla sua normativa;
 - b. qualora non liberi l'area del posteggio dato in concessione da qualsiasi tipo di ingombro entro i termini stabiliti dal presente regolamento per 4 (quattro) volte nell'arco dell'anno solare;
 - c. qualora non utilizzi il posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a 4 (quattro) mesi senza giustificazione (salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie), riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di mercato possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di 4 (quattro) mesi. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e viene immediatamente comunicata all'interessato secondo le norme del procedimento amministrativo.
 - d. qualora non ottemperi al pagamento di quanto dovuto a titolo di occupazione del suolo pubblico e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e qualora non si provveda all'asporto dei rifiuti da loro prodotti, mediante raccolta in maniera differenziata in appositi contenitori ed il loro conferimento negli idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti o presso l'area di stoccaggio o il mezzo di raccolta dei rifiuti debitamente individuato e localizzato;
 - e. per violazione delle norme relative al Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed ai Regolamenti comunali emanati ai sensi dell'articolo 43, comma 2 della L.R. 29/2005;
2. La decadenza dalla concessione del posteggio è direttamente conseguente all'esecutività del provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione e va immediatamente comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata A.R., il quale è altresì invitato a produrre, in carta libera, eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento. Se le osservazioni non saranno presentate o non perverranno in tempo utile si procederà, senz'altro, alla pronuncia di decadenza e conseguentemente verrà emesso il provvedimento di revoca del posteggio.
3. Nel calcolo delle assenze che potrebbero determinare la decadenza del posteggio non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente

luogo, né delle assenze dovute a gravidanza, maternità, malattia e ferie (nei limiti temporali di cui ai commi precedenti) purché documentate. I casi di malattia, gravidanza e maternità dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche.

CAPO VI : NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.24

Norme transitorie e finali

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

2. Le eventuali modifiche alla Legge Regionale 29 del 5 dicembre 2005 in materia di commercio su aree pubbliche, nonché quelle in materia igienico sanitaria, di procedimenti in materia igienico sanitaria e di quelle relative al canone per l'occupazione del suolo pubblico e alla TIA per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o altre disposizioni di legge applicabili alle materie trattate nel presente regolamento, entreranno immediatamente in vigore ed il regolamento verrà successivamente aggiornato.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 26.07.2012.-**

Reana del Rojale 16.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Del Fabbro dr.ssa Manuela

ALL. A

COMUNE DI REANA DEL ROJALE



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ZONIZZAZIONE - LEGENDA

BASE CARTOGRAFICA AGGIORNATA ALLA VARIANTE N.27

TAVOLA

P3.0

FEBBRAIO 2011

dott. arch. Marcello Rollo - viale della Vittoria n. 7 33100 - Udine - tel e fax 0432 508188

RESIDENZA

Zona A



A1 Edifici e aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte II°



A2 Edifici soggetti a conservazione tipologica



A3/7 Edifici e aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica



A7 Aree di rispetto dei nuclei storico-ambientali con funzione paesaggistica

Zona B



B1 Aree insediative storiche conservate:

- a) di conservazione tipologica con preminente funzione residenziale
- b) di ristrutturazione tipologica con preminente funzione residenziale
- c) di ristrutturazione tipologica con preminente funzione terziaria



B2 Aree insediative storiche trasformate



B3 Aree di completamento



B4 Aree residenziali isolate

Zona C










C Aree residenziali di espansione

Zona mista O



N

O1 Area mista residenziale/terziaria

	sottozona boschiva
	sottozona a prato stabile
	sottozona di interesse agricolo ambientale
	sottozona seminativo arborato
	sottozona ambiti di ripristino
	Edifici isolati - prescrizioni particolari
	E4.2 Ambito di interesse agricolo paesaggistico di decelerazione dei valori ambientali dell'A.R.I.A.

SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE

Zona S1 - Pubbliche

VIABILITA' E TRASPORTI

P/P* : Parcheggi di relazione pubblici / Parcheggi di relazione privati di uso pubblico

CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

Cop : Edifici di culto e opere parrocchiali

M : Municipio

CCS : Centro civico sociale

B : Biblioteca

PT : Ufficio postale

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

ASM/ASM* : Asilo nido - scuola materna / Asilo nido privato di uso pubblico

SE : Scuola elementare

SM : Scuola media

ASSISTENZA E SANITA'

ASB : Ambulatorio medico

CI : Cimitero

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

NEV/NEV* : Nucleo elementare di verde/Nucleo elementare di verde privato di uso pubblico

VQ/VQ* : Verde di quartiere/ Verde di quartiere privato di uso pubblico

S : Attrezzature per lo sport

SA/SA* : Spettacoli all'aperto / Spettacoli all'aperto privati d'uso pubblico

SERVIZI TECNOLOGICI

STa : Servizi tecnologici - acquedotti


STd : Servizi tecnologici - depuratori

STc : Servizi tecnologici - cabine elettriche / telefoniche / energetiche

STf : Servizi tecnologici - manufatto di sollevamento fognario

STp : Servizi tecnologici - piazzola ecologica

STm : Servizi tecnologici - magazzino comunale




Ufficio Provinciale di UDINE - Direttore GIUSEPPE ROVIDO

Particella: 1224

Comune: REANA DEL ROIALE
Foglio: 13

Scala originaria: 1:3000
Dimensione cornice: 534.000 x 375.000 metri

25-Lug-2012 9:48
Prot. n. T71323/2012



12/1/82